



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP



LPP

Previdenza
professionale per i
dipendenti

LPP Previdenza professionale per i dipendenti

Destinatari

Il presente opuscolo informativo è rivolto a tutte le persone singole assicurate presso la Fondazione istituto collettore LPP nel quadro della previdenza professionale e alle nostre organizzazioni partner.

Testi di legge

Alla voce «Raccolta sistematica (RS)» sul sito web della Confederazione Svizzera fedlex.admin.ch è possibile consultare il testo di varie leggi e ordinanze.

In particolare sono rilevanti la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).

Note legali

L'istituto collettore è un istituto di previdenza. Secondo l'art. 60 LPP, tra i suoi obblighi rientrano:

- a. affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di affidarsi a un istituto di previdenza,
- b. affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta,
- c. ammettere assicurati facoltativi,
- d. corrispondere le prestazioni previste ai sensi dell'art. 12 LPP.

L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere ai suoi compiti. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive secondo l'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

Il presente opuscolo si propone di sintetizzare le informazioni di maggiore rilievo senza alcuna pretesa di completezza. Per informazioni più approfondite rimandiamo al nostro sito web aeis.ch. Non è possibile derivare alcun diritto sulla semplice base di questo opuscolo, che pertanto ha carattere puramente informativo e non è vincolante. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti e i piani di previdenza della Fondazione istituto collettore LPP.

Mandato

La Fondazione istituto collettore LPP eroga il proprio servizio fungendo da rete di sicurezza sociale che integra l'offerta degli operatori di mercato in materia di previdenza professionale. Offre alla propria clientela e ai propri partner sicurezza finanziaria e prestazioni di elevata qualità.

Segnatamente, la Fondazione istituto collettore LPP svolge i compiti ad essa attribuiti nell'art. 60 LPP.

La Confederazione Svizzera le ha conferito, tra l'altro, i seguenti mandati:

- Ammette persone singole in qualità di assicurati facoltativi.
- Affilia i datori di lavoro che ne fanno richiesta.
- Affilia d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza.
- Affilia l'assicurazione contro la disoccupazione e attua l'assicurazione obbligatoria per le persone assicurate che percepiscono un'indennità giornaliera dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Concretamente, cosa significa questo per voi?

La previdenza professionale obbligatoria costituisce il secondo pilastro del sistema di assicurazioni sociali svizzero. Le casse pensioni, insieme al primo pilastro, hanno come scopo quello di consentire a voi e ai vostri superstiti di mantenere adeguatamente il tenore di vita abituale in caso di perdita di guadagno a seguito di pensionamento o invalidità e decesso.

Il presente opuscolo mostra come il legislatore regola i molteplici aspetti della vostra previdenza professionale, sia che il vostro datore di lavoro assicuri o debba assicurare la previdenza professionale obbligatoria per le sue lavoratrici e i suoi lavoratori dipendenti presso la Fondazione istituto collettore LPP, sia che siate voi stesse o voi stessi ad avere scelto liberamente di assicurare la vostra previdenza professionale obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Struttura dell'opuscolo?

Le prossime pagine illustrano e spiegano varie situazioni e vari concetti riguardo alla vostra previdenza professionale obbligatoria. Il sommario è organizzato in modo da consentirvi di cercare per concetti sovraordinati (capitoli principali dalla A alla Y) la domanda di vostro interesse e la sua risposta nella pagina corrispondente. All'inizio del sommario, alla cifra romana I, potete trovare le modifiche legislative rilevanti e attuali.

Vi consigliamo di leggere interamente l'opuscolo per cogliere il nesso logico interno delle singole domande e risposte.

In caso di sopravvenuta disoccupazione e richiesta all'assicurazione contro la disoccupazione, la legge attribuisce alla Fondazione istituto collettore LPP il ruolo di interlocutore di riferimento per i rischi di invalidità e decesso. A questo proposito si rimanda al nostro opuscolo «Assicurazione rischio per disoccupati».

È anche possibile che, al fine di mantenere la vostra previdenza professionale, la vostra precedente cassa pensioni abbia trasferito la vostra prestazione di libero passaggio (il vostro capitale di previdenza accumulato fino a quel momento) alla Fondazione istituto collettore LPP. A questo proposito rimandiamo al nostro opuscolo «Conti di libero passaggio».

Zurigo, gennaio 2025 | Fondazione istituto collettore LPP

Sommario

LPP Previdenza professionale per i dipendenti	2
Destinatari	2
Testi di legge	2
Note legali	2
Mandato	2
Concretamente, cosa significa questo per voi?	3
Struttura dell'opuscolo?	3
I. Informazioni sulle modifiche legislative	9
a. L'età di pensionamento ordinaria si chiama ora età di riferimento	9
b. L'età di riferimento per le donne è ora di 65 anni	9
c. Regolamentazione transitoria per le donne nate dal 1960 al 1964	9
A. Competenza	9
1. Qual è l'istituto di previdenza competente per me e la mia previdenza professionale?	9
2. Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?	9
3. Chi è il mio interlocutore all'interno della Fondazione istituto collettore LPP?	10
B. Assicurazione obbligatoria	10
4. Quando sono obbligatoriamente assicurata o assicurato presso la Fondazione istituto collettore LPP?	10
C. Assicurazione facoltativa	10
5. In quali situazioni è possibile stipulare un'assicurazione facoltativa come persona singola?	10
6. Cosa devo fare se desidero stipulare un'assicurazione facoltativa come lavoratrice o lavoratore indipendente?	10
7. Cosa devo fare se lavoro per più datori di lavoro e desidero stipulare un'assicurazione facoltativa?	11
8. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati e desidero continuare la mia assicurazione di rischio a titolo facoltativo?	11
9. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuare la mia previdenza di vecchiaia a titolo facoltativo?	12
10. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?	12
11. Cosa devo fare se sono uscita o uscito dall'assicurazione obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP (Piano di previdenza AN) e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?	13
12. Cosa devo fare se sono uscita o uscito dall'assicurazione obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP (Piano di previdenza AN) e desidero continuare l'assicurazione di rischio?	13

13.	Cosa devo fare se il mio datore di lavoro ha la sede legale in un paese fuori dall'UE/AELS e dal Regno Unito e nessuno stabilimento in Svizzera e desidero stipulare un'assicurazione negli stessi termini delle prestazioni di legge?	14
D. Disdetta		14
14.	Posso disdire un'assicurazione facoltativa?	14
E. Contributi		15
15.	Cosa devo finanziare?	15
16.	Il mio datore di lavoro ha conteggiato i contributi corretti con la Fondazione istituto collettore LPP?	15
17.	Cosa succede se il mio datore di lavoro non paga i contributi o viene aperta una procedura d'insolvenza a suo carico?	15
F. Interessi		15
18.	Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con il mio capitale di previdenza?	15
19.	La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sul mio capitale di previdenza?	15
G. Tenuta del conto		16
20.	Ricevo un certificato personale periodico?	16
21.	Cosa devo fare se sul mio certificato personale manca la prestazione di libero passaggio del precedente istituto di previdenza?	16
22.	La Fondazione istituto collettore LPP addebita delle spese per la tenuta del conto?	16
H. Cessione e costituzione in pegno		16
23.	Posso cedere o costituire in pegno i miei diritti derivanti dalla previdenza professionale?	16
I. Nuovo datore di lavoro		17
24.	Cosa succede se cambio datore di lavoro?	17
J. Pensionamento		17
25.	Quando matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia?	17
26.	Qual è il prerequisito per ottenere il diritto alle prestazioni di vecchiaia?	17
27.	Come vengono pagate le prestazioni di vecchiaia?	17
28.	Cosa devo fare quando raggiungo l'età di riferimento e desidero percepire una rendita?	17
29.	Cosa devo fare quando raggiungo l'età di riferimento e desidero percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?	17
30.	È sempre possibile optare per il pagamento del capitale?	18
31.	Posso andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?	18
32.	Ci sono termini da rispettare se desidero andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?	18
33.	Posso andare in pensione in anticipo e percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?	18
34.	Posso posticipare il mio pensionamento una volta raggiunta l'età di riferimento?	18
35.	Ci sono termini da rispettare se desidero posticipare il mio pensionamento?	19

36.	Posso richiedere il pensionamento parziale?	19
37.	Dopo il mio pensionamento ricevo rendite per figli?	19
K.	Pagamento in contanti	19
38.	Cosa devo presentare se concludo il mio attuale rapporto di lavoro, avvio un'attività lucrativa indipendente e desidero richiedere un pagamento?	19
39.	Cosa devo presentare se ho disdetto la mia assicurazione facoltativa come lavoratrice o lavoratore indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?	20
40.	Cosa devo presentare se lascio definitivamente la Svizzera e desidero richiedere un versamento in contanti?	20
41.	Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore al mio contributo annuo alla previdenza professionale?	21
42.	Cosa devo presentare se vado in pensione e desidero percepire il mio capitale anziché una rendita di vecchiaia?	22
L.	Imposte	22
43.	Quali imposte si applicano?	22
44.	Posso chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta?	22
M.	Incapacità al lavoro	23
45.	Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di 30 giorni?	23
46.	Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di tre mesi?	23
N.	Esonero dal pagamento dei contributi	23
47.	Cosa significa esonero dal pagamento dei contributi?	23
O.	Rendita di invalidità	24
48.	Cosa significa rendita di invalidità dalla previdenza professionale?	24
49.	Cosa devo fare se percepisco una rendita di invalidità?	24
50.	Cosa significa rendita per figli di invalidi dalla previdenza professionale?	25
P.	Caso di decesso	25
51.	Cosa significa prestazioni in caso di decesso?	25
52.	Quali documenti devono presentare i superstiti?	25
Q.	Pagamenti delle rendite	26
53.	Cosa significa pagamenti delle rendite?	26
54.	Ricevo un'attestazione delle rendite dalla Fondazione istituto collettore LPP?	26
R.	Liquidazione in capitale	26
55.	Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?	26
S.	Importo delle rendite e del capitale	26
56.	A quanto ammonta la mia rendita di vecchiaia risp. il mio avere di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento?	26

T.	Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni	27
57.	Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?	27
58.	Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?	27
59.	Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?	27
60.	Cosa devo assolutamente considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazione?	27
61.	Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile di abitazione?	28
62.	Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile di abitazione?	28
63.	Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente?	28
64.	Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni?	29
U.	Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata	29
65.	Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?	29
66.	Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?	29
67.	Cosa succede se la sentenza di divorzio risp. lo scioglimento dell'unione domestica registrata è già passata/o in giudicato?	30
V.	Riscatto nelle prestazioni regolamentari	30
68.	Cosa significa riscatto nelle prestazioni regolamentari?	30
69.	Cosa bisogna sapere a proposito del riscatto nelle prestazioni regolamentari?	30
70.	Cosa devo presentare se desidero effettuare un riscatto nelle prestazioni regolamentari?	30
W.	Modifica dei dati personali	30
71.	Cosa devo presentare se il mio salario è cambiato?	30
72.	Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?	31
73.	Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?	31
74.	Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?	31
X.	Procure	31
75.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter rivelare informazioni a terzi?	31
76.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?	31
Y.	Collaborazione con altre organizzazioni	32
77.	Cosa deve fare una cassa di compensazione AVS per sapere se una ditta è affiliata presso la Fondazione istituto collettore LPP o meno?	32
78.	Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?	32

79. Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?	32
Contatti	33
Compliance	34
Organizzazioni partner	35
Organismo di vigilanza	35

I. Informazioni sulle modifiche legislative

a. L'età di pensionamento ordinaria si chiama ora età di riferimento

A partire dal 1° gennaio 2024, non si parla più di età di pensionamento ordinaria, bensì di età di riferimento. Pertanto termini come età di pensionamento ordinaria, età AVS ecc. sono stati sostituiti dal termine età di riferimento.

b. L'età di riferimento per le donne è ora di 65 anni

A partire dal 1° gennaio 2024, l'età di riferimento per le donne è stata innalzata da 64 a 65 anni. Di conseguenza, d'ora in poi le donne andranno in pensionamento ordinario all'età di 65 anni come gli uomini.

c. Regolamentazione transitoria per le donne nate dal 1960 al 1964

Per le donne nate nel 1960, l'età di riferimento resta fissata a 64 anni. Per quelle nate nel 1961, l'età di riferimento è di 64 anni e 3 mesi, per quelle nate nel 1962 di 64 anni e 6 mesi e per quelle nate nel 1963 di 64 anni e 9 mesi. Per le donne nate nel 1964 o più giovani, l'età di riferimento passerà regolarmente a 65 anni.

A. Competenza

1. Qual è l'istituto di previdenza competente per me e la mia previdenza professionale?

Vi invitiamo a chiedere al vostro datore di lavoro, che saprà indicarvi presso quale istituto di previdenza, ossia cassa pensioni, siete assicurati.

In caso di mancata risposta da parte del datore di lavoro, potete rivolgervi alla cassa di compensazione presso la quale il datore di lavoro conteggia i vostri contributi AVS.

2. Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?

Caso standard: il vostro datore di lavoro ha scelto liberamente di assicurare la previdenza professionale obbligatoria presso di noi.

Secondo caso: il vostro datore di lavoro ha assicurato la previdenza professionale obbligatoria presso di noi perché è stato respinto da altri istituti di previdenza.

Terzo caso: il vostro datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo di legge relativo alla previdenza professionale ed è stato affiliato d'ufficio da noi.

Quarto caso: vi siete assicurate o assicurati liberamente presso di noi perché, in quanto persona singola, non siete soggetti alla previdenza professionale obbligatoria.

Quinto caso: percepite indennità giornaliera di disoccupazione e siete pertanto nostre assicurate o nostri assicurati per i rischi di decesso e invalidità. In questo caso rimandiamo al nostro opuscolo «Assicurazione rischio per disoccupati».

In tutti questi casi noi siamo il vostro interlocutore di riferimento.

3. Chi è il mio interlocutore all'interno della Fondazione istituto collettore LPP?

La Fondazione istituto collettore LPP è obbligata per legge a istituire agenzie regionali. Le agenzie competenti si trovano a Zurigo per la Svizzera tedesca, a Bellinzona per la Svizzera italiana e a Losanna per la Svizzera francese.

B. Assicurazione obbligatoria

4. Quando sono obbligatoriamente assicurata o assicurato presso la Fondazione istituto collettore LPP?

Siete nostre assicurate o nostri assicurati se il vostro datore di lavoro è nostro affiliato e se percepite un salario annuo soggetto alla LPP.

Le «Disposizioni generali per i piani di previdenza» e il Regolamento «Piano di previdenza AN: Previdenza obbligatoria per dipendenti» sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

C. Assicurazione facoltativa

5. In quali situazioni è possibile stipulare un'assicurazione facoltativa come persona singola?

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa presso di noi in qualità di lavoratrice o lavoratore indipendente, ossia titolare di una ditta individuale.

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa anche se lavorate per più datori di lavoro in qualità di persona singola.

Inoltre potete stipulare un'assicurazione facoltativa se uscite dalla previdenza professionale obbligatoria in qualità di persona singola.

Potete inoltre stipulare un'assicurazione facoltativa se rimanete disoccupate o disoccupati e desiderate continuare la previdenza professionale.

Nei successivi punti da 6 a 13 sono elencate le cose da fare qualora si verificassero le situazioni ivi descritte.

6. Cosa devo fare se desidero stipulare un'assicurazione facoltativa come lavoratrice o lavoratore indipendente?

L'art. 44 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e il Regolamento del «Piano di previdenza SE: Previdenza facoltativa per indipendenti» prevedono la possibilità di stipulare un'assicurazione facoltativa per la previdenza professionale.

Il piano di previdenza comprende essenzialmente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Inoltre potete:

- assicurare prestazioni per le quote di reddito comprese tra il salario massimo LPP e il salario massimo LAINF;

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario SE» interamente compilato e firmato
- modulo «Questionario sullo stato di salute» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- conferma della cassa di compensazione AVS competente attestante il vostro conteggio come lavoratrice o lavoratore indipendente
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

7. Cosa devo fare se lavoro per più datori di lavoro e desidero stipulare un'assicurazione facoltativa?

Nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza MA: Previdenza facoltativa per dipendenti con vari datori di lavoro» potete stipulare un'assicurazione facoltativa nei seguenti casi:

- lavorate per diversi datori di lavoro e il vostro salario annuo complessivo soggetto all'AVS supera la soglia d'entrata LPP di CHF 22'680 (dal 2025).
- svolgete un'attività accessoria da dipendente mentre esercitate un'attività lucrativa principale indipendente.

Il piano di previdenza comprende sostanzialmente le medesime prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Il reddito assicurabile è al netto delle componenti salariali già assicurate nel quadro della LPP attraverso uno dei vostri datori di lavoro.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario MA» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copia del certificato di previdenza, se siete assicurate o assicurati nella previdenza professionale obbligatoria mediante un datore di lavoro
- un certificato di salario del datore di lavoro per ciascun rapporto di lavoro
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

8. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati e desidero continuare la mia assicurazione di rischio a titolo facoltativo?

Se siete uscite o usciti dall'assicurazione obbligatoria per i disoccupati, nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza WR: Continuazione facoltativa dell'assicurazione di rischio per persone disoccupate» potete assicurarvi a titolo facoltativo contro i rischi di invalidità e decesso. Le prestazioni assicurate corrispondono alle prestazioni di rischio in conformità con la LPP. Non sono assicurate le prestazioni di vecchiaia.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario WR» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato
- copia dell'ultimo conteggio dell'indennità giornaliera della cassa di disoccupazione

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria per disoccupati.

A questo proposito rimandiamo all'opuscolo «Assicurazione rischio per disoccupati» disponibile sul nostro sito.

9. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuare la mia previdenza di vecchiaia a titolo facoltativo?

Se non siete soggetti alla previdenza di vecchiaia obbligatoria, nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza WO20: Continuazione facoltativa dell'assicurazione senza prestazioni di rischio» potete continuare la vostra previdenza di vecchiaia (processo di risparmio) a titolo facoltativo ai sensi della LPP.

Sono incluse le seguenti prestazioni:

- rendita di vecchiaia al momento del pensionamento
- rendita per vedove/vedovi e per orfani in caso di decesso dopo l'età di riferimento
- pagamento dell'aver di vecchiaia accumulato sotto forma di capitale in caso di decesso prima di aver raggiunto l'età di riferimento

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario WO20» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie del conteggio di uscita e del certificato di previdenza dell'ultimo istituto di previdenza presso il quale avevate un'assicurazione LPP
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

10. Cosa devo fare se sono uscito dall'assicurazione obbligatoria e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?

Nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza WG20: Continuazione facoltativa della previdenza complessiva dal 2020» potete continuare a titolo facoltativo l'intera previdenza obbligatoria, ossia l'assicurazione di rischio e il processo di risparmio.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario WG20» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie del conteggio di uscita e del certificato di previdenza dell'ultimo istituto di previdenza presso il quale avevate un'assicurazione LPP
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

11. Cosa devo fare se sono uscita o uscito dall'assicurazione obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP (Piano di previdenza AN) e desidero continuarla negli stessi termini a titolo facoltativo?

Nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza ANWG: Continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP con contributi di risparmio» avete la possibilità di continuare l'intera previdenza alle precedenti condizioni se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- precedentemente eravate assicurate o assicurati nel piano di previdenza AN o ANWR della Fondazione istituto fondazione collettore;
- il vostro rapporto di lavoro è stato risolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro o conclusione di un accordo di risoluzione;
- al termine del rapporto di lavoro avevate già compiuto 58 anni.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario ANW» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie della disdetta del datore di lavoro o dell'accordo di risoluzione
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

12. Cosa devo fare se sono uscita o uscito dall'assicurazione obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP (Piano di previdenza AN) e desidero continuare l'assicurazione di rischio?

Nel quadro del Regolamento «Piano di previdenza ANWR: Continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP senza contributi di risparmio» avete la possibilità di continuare l'assicurazione di rischio così come la trasformazione in rendita dell'avere di vecchiaia risparmiato fino all'inizio dell'assicurazione alle precedenti condizioni se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- precedentemente eravate assicurate o assicurati nel piano di previdenza AN o ANWG della Fondazione istituto collettore;
- il vostro rapporto di lavoro è stato risolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro o con la conclusione di un accordo di risoluzione;
- al termine del rapporto di lavoro avevate già compiuto 58 anni.

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario ANW» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- copie della disdetta del datore di lavoro o dell'accordo di risoluzione
- modulo di «adesione individuale» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

La documentazione relativa alla richiesta deve pervenire alla Fondazione istituto collettore LPP entro e non oltre tre mesi dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria.

13. Cosa devo fare se il mio datore di lavoro ha la sede legale in un paese fuori dall'UE/AELS e dal Regno Unito e nessuno stabilimento in Svizzera e desidero stipulare un'assicurazione negli stessi termini delle prestazioni di legge?

Potete stipulare un'assicurazione facoltativa nel quadro della previdenza professionale nell'ambito del Regolamento «Piano di previdenza SE: Previdenza facoltativa per indipendenti».

Il piano di previdenza comprende essenzialmente le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria. Inoltre potete:

- assicurare prestazioni per le quote di reddito comprese tra il salario massimo LPP e il salario massimo LAINF;

Per l'adesione a questo piano di previdenza necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Questionario ANobAG» interamente compilato e firmato
- modulo «Notifica di entrata» interamente compilato e firmato
- certificato della cassa di compensazione AVS che attesti la vostra registrazione come lavoratrice o lavoratore dipendente di un datore di lavoro non soggetto a contributi
- «Moduli di adesione individuali» interamente compilato e firmato

Le Disposizioni generali, il Piano di previdenza e i moduli sono pubblicati sul nostro sito web aeis.ch.

D. Disdetta

14. Posso disdire un'assicurazione facoltativa?

Sì, è possibile.

Ma siete pregati di osservare quanto segue: Il contratto di affiliazione può essere disdetto da entrambe le parti per la fine del mese con termine di preavviso di un mese.

Per disdire la vostra assicurazione facoltativa presso la Fondazione istituto collettore LPP siete pregati di inviarci puntualmente la vostra disdetta firmata.

Per utilizzare la prestazione di libero passaggio, vi preghiamo di inviarci i vostri dati tramite il [modulo web](#) oppure di spedirci per posta il modulo «Trasferimento della prestazione di libero passaggio» compilato e firmato.

Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Maggiori informazioni sul pagamento in contanti sono illustrate alla successiva lettera K, punti da [38](#) a [42](#).

E. Contributi

15. Cosa devo finanziare?

I contributi necessari a finanziare le prestazioni vengono detratti dal salario.

Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro deve alla Fondazione istituto collettore LPP i contributi totali.

16. Il mio datore di lavoro ha conteggiato i contributi corretti con la Fondazione istituto collettore LPP?

Potete ordinare un estratto del totale dei vostri conti individuali presso la cassa di compensazione AVS.

Vi preghiamo di recapitarci questo estratto dopo aver verificato la correttezza dei dati salariali lordi. Confronteremo i dati salariali dell'estratto totale con quelli registrati presso di noi e, se necessario, apporteremo le opportune correzioni. Per maggior informazioni sul tema si rimanda a «Domanda estratto del conto» su ahv-iv.ch.

17. Cosa succede se il mio datore di lavoro non paga i contributi o viene aperta una procedura d'insolvenza a suo carico?

Se siete assicurate o assicurati presso di noi e i vostri dati personali (età, salario, ecc.) sono corretti, la vostra prestazione di libero passaggio è garantita. Potete verificare la correttezza dei dati sul vostro certificato personale.

La vostra prestazione di libero passaggio vi verrà corrisposta anche se il vostro datore di lavoro non ha versato i contributi. Questo non avviene invece se siete iscritti al registro di commercio come persona corresponsabile della ditta.

F. Interessi

18. Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con il mio capitale di previdenza?

La Fondazione istituto collettore LPP amministra circa 2.2 miliardi di fondi della previdenza professionale (stato 2023). Investe i fondi di tutte le persone assicurate in base a una strategia d'investimento a basso rischio e precisamente delineata.

19. La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sul mio capitale di previdenza?

Il vostro capitale di previdenza matura interessi. Il Consiglio federale stabilisce il tasso d'interesse minimo e lo verifica almeno ogni due anni. Gli interessi attivi maturati vengono accreditati al vostro avere di vecchiaia il 31 dicembre di ogni anno. Se il vostro obbligo assicurativo termina durante l'anno, l'interesse viene accreditato pro rata fino alla data del pagamento.

Per maggiori informazioni sulla maturazione degli interessi rimandiamo a bsv.admin.ch alla voce «Previdenza professionale e 3° pilastro».

G. Tenuta del conto

20. Ricevo un certificato personale periodico?

Ricevete un certificato personale annuale recante i seguenti dati LPP:

- Nome e numero di affiliazione del datore di lavoro
- Piano di previdenza
- Data di entrata in azienda/nell'istituto di previdenza
- Data di inizio di validità del certificato
- Cognome e nome della persona assicurata
- Numero dell'assicurazione sociale e di assicurazione
- Data di nascita, sesso, stato civile
- Grado di occupazione/grado di invalidità
- Contributi, suddivisi in contributi dei dipendenti, del datore di lavoro e totali
- Ammontare della rendita di vecchiaia annuale prevista e dell'aver di vecchiaia
- Importo del possibile riscatto nella previdenza di vecchiaia
- Ammontare dei prelievi anticipati risp. delle costituzioni in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)
- Pensionamenti parziali

Per essere certi di ricevere un certificato personale all'anno vi preghiamo di comunicarci tempestivamente un'eventuale cambiamento di indirizzo. Potete ordinare successivamente il vostro certificato personale indicando il vostro nome e il vostro numero dell'assicurazione sociale.

21. Cosa devo fare se sul mio certificato personale manca la prestazione di libero passaggio del precedente istituto di previdenza?

In questo caso non esitate a mettervi in contatto con noi per consentirci di avviare i necessari accertamenti.

22. La Fondazione istituto collettore LPP addebita delle spese per la tenuta del conto?

La Fondazione istituto collettore LPP preleva un contributo a copertura delle spese di amministrazione.

Il Consiglio di fondazione stabilisce il contributo alle spese di gestione e può verificarlo e adeguarlo a nuove circostanze in qualsiasi momento.

H. Cessione e costituzione in pegno

23. Posso cedere o costituire in pegno i miei diritti derivanti dalla previdenza professionale?

Non potete cedere o costituire in pegno i vostri diritti derivanti dalla previdenza professionale. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio. A questo proposito rimandiamo alla successiva lettera T, punti da 57 a 64.

I. Nuovo datore di lavoro

24. Cosa succede se cambio datore di lavoro?

Se il vostro nuovo datore di lavoro è affiliato a un istituto di previdenza (cassa pensioni) dovete trasferire la vostra previdenza professionale gestita dalla Fondazione istituto collettore LPP – vale a dire la prestazione di libero passaggio – al nuovo istituto di previdenza. Questo obbligo è disposto dalla legge.

Per maggiori informazioni in merito alla prestazione di libero passaggio rimandiamo all'opuscolo «Conti di libero passaggio» sul nostro sito web aeis.ch.

J. Pensionamento

25. Quando matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia?

Di regola, il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura al raggiungimento dell'età di riferimento.

Le donne nate dal 1960 al 1964 devono osservare la regolamentazione transitoria concernente l'età di riferimento riportata a pagina 9, punto l.c.

26. Qual è il prerequisito per ottenere il diritto alle prestazioni di vecchiaia?

Dovete in ogni caso essere affiliati a un piano di previdenza che assicura prestazioni di vecchiaia.

I piani di previdenza sono disponibili alla voce Regolamenti sul nostro sito web aeis.ch.

27. Come vengono pagate le prestazioni di vecchiaia?

Di norma, le prestazioni vengono corrisposte in forma di rendita di vecchiaia. Esistono però altre varianti.

Rimandiamo ai successivi punti 53 e 55.

28. Cosa devo fare quando raggiungo l'età di riferimento e desidero percepire una rendita?

Se desiderate percepire una rendita di vecchiaia, ci occorrono le coordinate di un conto bancario intestato a vostro nome. Necessitiamo inoltre del numero IBAN e del codice SWIFT della banca. Ci rispedisca il modulo che le invieremo sei mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento con le informazioni richieste.

29. Cosa devo fare quando raggiungo l'età di riferimento e desidero percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?

Anziché la rendita di vecchiaia, potete percepire tutto o parte del vostro avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di prelievo parziale, il restante avere di vecchiaia viene convertito in una rendita.

Per conoscere la procedura per il prelievo di capitale rimandiamo al successivo punto 42.

30. È sempre possibile optare per il pagamento del capitale?

Se percepite già una rendita di invalidità non è possibile ottenere il pagamento dell'aveve di vecchiaia sotto forma di capitale.

In caso di invalidità parziale, l'aveve di vecchiaia non utilizzato per la rendita di invalidità può comunque essere liquidato.

31. Posso andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?

Se cessate la vostra attività lucrativa e non percepite prestazioni di invalidità, in linea di principio potete usufruire del pensionamento anticipato all'età di 58 anni e percepire una rendita.

È importante considerare che, in caso di pensionamento anticipato con percepimento di una rendita, il vostro avere di vecchiaia viene ridotto in misura pari ai contributi di risparmio non versati e agli interessi non maturati. Inoltre, l'aliquota di conversione della vostra rendita di vecchiaia viene decurtata dello 0.25 % per ogni anno di pensionamento anticipato.

32. Ci sono termini da rispettare se desidero andare in pensione in anticipo e percepire una rendita?

Vi preghiamo di comunicarci l'intenzione di avvalervi della possibilità di pensionamento anticipato con percepimento della rendita di vecchiaia entro e non oltre tre mesi dopo la data di pensionamento desiderata.

Comunicateci inoltre le coordinate (indirizzo, numero IBAN e codice SWIFT) del conto bancario intestato a vostro nome.

33. Posso andare in pensione in anticipo e percepire il mio avere di vecchiaia sotto forma di capitale?

Se cessate la vostra attività lucrativa e non percepite prestazioni di invalidità, in linea di principio potete usufruire del pensionamento anticipato all'età di 58 anni e percepire l'aveve di vecchiaia sotto forma di capitale.

È importante considerare che, in caso di pensionamento anticipato con percepimento del capitale, il vostro avere di vecchiaia viene ridotto in misura pari ai contributi di risparmio non versati e agli interessi non maturati.

A questo proposito rimandiamo al precedente punto 29.

34. Posso posticipare il mio pensionamento una volta raggiunta l'età di riferimento?

Se desiderate continuare a esercitare la vostra attività lucrativa anche dopo aver raggiunto l'età di riferimento e non percepite prestazioni di invalidità, in linea di principio potete posticipare il vostro pensionamento.

Il pensionamento può essere rinviato al massimo fino al 70° anno di età.

È importante sapere che in questo caso il processo di risparmio non può continuare. L'aveve di vecchiaia aumenta solo del tasso d'interesse valido. L'aliquota di conversione della parte obbligatoria aumenta inoltre dello 0.1 % per ogni anno di differimento della pensione.

La parte sovraobbligatoria dell'aveve di vecchiaia viene convertita in rendita (o può essere percepita sotto forma di capitale) applicando l'aliquota di conversione della Fondazione istituto collettore LPP di volta in volta vigente.

In caso di invalidità sopravvenuta durante il pensionamento differito, anziché una rendita di invalidità ricevete immediatamente la vostra rendita di vecchiaia.

35. Ci sono termini da rispettare se desidero posticipare il mio pensionamento?

Vi preghiamo di comunicarci l'intenzione di posticipare il pensionamento entro e non oltre tre mesi dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o dei rispettivi anni seguenti. Dovete inoltre confermarci annualmente che continuate a svolgere un'attività lucrativa.

36. Posso richiedere il pensionamento parziale?

In linea di principio, tra i 58 e i 70 anni di età è possibile richiedere il pensionamento parziale.

La prima tappa del pensionamento parziale deve comprendere almeno il 20 % dell'aver di vecchiaia. Per le varie tappe del vostro pensionamento parziale potete richiedere una rendita oppure un versamento in capitale. Tuttavia, i versamenti in capitale possono essere richiesti come massimo tre volte. Per il percepimento di una rendita invece non è prevista alcuna limitazione delle tappe del pensionamento parziale. Non appena il vostro reddito scende sotto la soglia d'entrata LPP, andrete automaticamente in pensione oppure potrete richiedere la vostra prestazione di libero passaggio.

37. Dopo il mio pensionamento ricevo rendite per figli?

Coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia ricevono anche una rendita per figli di pensionati per ciascun figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'AVS. L'importo della rendita per figli si basa su quanto indicato nel relativo piano di previdenza.

K. Pagamento in contanti

38. Cosa devo presentare se concludo il mio attuale rapporto di lavoro, avvio un'attività lucrativa indipendente e desidero richiedere un pagamento?

Se volete effettuare un pagamento in contanti, inviateci i vostri dati tramite il [modulo web](#) o inoltrateci i seguenti documenti per posta:

- modulo «Notifica della cessazione del rapporto di lavoro» interamente compilato e firmato
- conferma aggiornata della cassa di compensazione AVS o della SUVA attestante l'avvio di un'attività lucrativa indipendente (in originale, purtroppo non possiamo accettare gli estratti del Registro di Commercio), la data della conferma non deve essere più vecchia di tre mesi. Accettiamo anche il conteggio dei contributi dell'AVS
- se l'attività da indipendente viene esercitata già da più di un anno: conferma, che la prestazione di libero passaggio sarà investita interamente nella ditta o verrà ammortizzato il credito aziendale
- conferma scritta che l'attività da indipendente è l'attività principale
- modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000» o «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000» interamente compilato e firmato
- le vostre coordinate bancarie (incl. IBAN e codice SWIFT)
- se siete sposate risp. sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso della/del coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000»), copia della carta d'identità o del passaporto della/del vostra/o coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio/dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20'000, entrambe le firme devono essere autenticate (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete divorziate risp. divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF

20'000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

- se siete nubili/celibi o vedove/i: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

39. Cosa devo presentare se ho disdetto la mia assicurazione facoltativa come lavoratrice o lavoratore indipendente e desidero richiedere un pagamento in contanti?

Se volete effettuare un pagamento in contanti, inviateci i vostri dati tramite il [modulo web](#) o inoltrateci i seguenti documenti per posta:

- modulo «Notifica della cessazione del rapporto di lavoro» interamente compilato e firmato
- modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000» o «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000» interamente compilato e firmato
- le vostre coordinate bancarie (incl. IBAN e codice SWIFT)
- se siete sposate risp. sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso della/del coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000»), copia della carta d'identità o del passaporto della/del vostra/o coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio/dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20'000, entrambe le firme devono essere autenticate (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete divorziate risp. divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000 certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete nubili/celibi o vedove/i: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000 certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

40. Cosa devo presentare se lascio definitivamente la Svizzera e desidero richiedere un versamento in contanti?

Precisiamo che la possibilità di percepire solo una parte o l'intera prestazione di libero passaggio dipende dal paese in cui trasferite il vostro domicilio:

- se vi trasferite in un paese UE/AELS (la Gran Bretagna non fa più parte dell'Unione europea dal 1° gennaio 2021) e lì siete soggetti a un'assicurazione sociale, in linea di principio potrete farvi pagare solo la parte sovraobbligatoria del vostro avere di vecchiaia (l'ammontare dell'importo è riportato sul vostro certificato personale).
- in tutti gli altri paesi potete percepire l'intera prestazione di libero passaggio.
- in questo contesto, il Principato del Liechtenstein non viene considerato come Stato estero.

Inviatemi i vostri dati tramite il [modulo web](#) o inoltratemi i seguenti documenti per posta:

- modulo «Notifica della cessazione del rapporto di lavoro» interamente compilato e firmato
- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- certificato di domicilio aggiornato estero (se la notifica di partenza è avvenuta più di cinque mesi fa)
- modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000» o «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000» interamente compilato e firmato
- le vostre coordinate bancarie (incl. IBAN e codice SWIFT)
- se siete sposate risp. sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso della/del coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000»), copia della carta d'identità o del passaporto della/del vostra/o coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio/dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20'000, entrambe le firme devono essere autenticate (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete divorziate risp. divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000 certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete nubili/celibi o vedove/i: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000 certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web [aeis.ch](#).

Nell'opuscolo «Lasciare la Svizzera», disponibile sul nostro sito web [aeis.ch](#), trovate maggiori informazioni sul trasferimento in un paese UE o AELS.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitissimo di ulteriori dati e documenti.

41. Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore al mio contributo annuo alla previdenza professionale?

Inviatemi i vostri dati tramite il [modulo web](#) o inoltratemi i seguenti documenti per posta:

- modulo «Notifica della cessazione del rapporto di lavoro» interamente compilato e firmato
- modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000» o «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000» interamente compilato e firmato
- le vostre coordinate bancarie (incl. IBAN e codice SWIFT)
- se siete sposate risp. sposati o vivete in unione domestica registrata: consenso della/del coniuge/partner al pagamento in contanti (firma sul modulo «Richiesta di pagamento in contanti < CHF 20'000»), copia della carta d'identità o del passaporto della/del vostra/o coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio/dell'atto dell'unione domestica. Se la prestazione di libero passaggio supera CHF 20'000, entrambe le firme devono essere autenticate (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)
- se siete divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio rispettivamente di scioglimento dell'unione domestica integrale e passata in giudicato, copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

- se siete nubili risp. celibi o vedove/i: copia della carta d'identità o del passaporto e, se l'importo di pagamento supera CHF 20'000, certificato individuale di stato civile aggiornato e autenticazione della vostra firma (modulo «Richiesta di pagamento in contanti > CHF 20'000»)

Potete fare autenticare le vostre firme presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici. Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

42. Cosa devo presentare se vado in pensione e desidero percepire il mio capitale anziché una rendita di vecchiaia?

Quanto spiegato in seguito vale in caso di pensionamento ordinario, anticipato o differito.

Si ribadisce inoltre che la scelta di pagamento del capitale non è revocabile.

Al momento del pensionamento potete scegliere una delle seguenti possibilità:

- conversione dell'intero avere di vecchiaia in una rendita.
- pagamento di una parte dell'avere di vecchiaia sotto forma di capitale e conversione del capitale rimanente in una rendita.
- pagamento in contanti dell'intero avere di vecchiaia.

Si precisa che dopo il prelievo del capitale i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, alle rendite per i figli di pensionati, alle rendite per il coniuge e per orfani risulteranno liquidati o conseguentemente ridotti.

Per il versamento necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Opzione di capitale» interamente compilato
- o il modulo compilato interamente, che riceverete automaticamente sei mesi prima dell'età di riferimento
- se siete sposate o sposati: consenso scritto della/del coniuge al pagamento in contanti (firma sul modulo «Opzione di capitale»). Le due firme devono essere autenticate da un notaio
- se siete celibi o vedovi: un documento di stato civile non più vecchio di tre mesi

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

L. Imposte

43. Quali imposte si applicano?

I pagamenti superiori a CHF 5'000 vengono dichiarati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se siete domiciliati all'estero, i pagamenti a partire da CHF 1'000 sono soggetti a trattenuta di un'imposta alla fonte, che viene inoltrata direttamente alle autorità fiscali.

44. Posso chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte trattenuta?

Se avete lasciato la Svizzera e vi siete trasferiti all'estero potete chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte solo se la Svizzera ha ratificato una convenzione di doppia imposizione con il nuovo paese di

domicilio. Alla voce «Quellensteuer» (imposta alla fonte) sul sito web steueramt.zh.ch si trovano maggiori informazioni e i moduli corrispondenti.

M. Incapacità al lavoro

45. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di 30 giorni?

Se siete inabile al lavoro da più di 30 giorni, dovete annunciare il vostro stato all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI).

Oltre a voi in qualità di persona assicurata, anche altri enti sono legittimati a effettuare tale annuncio (art. 3b cpv. 2 LAI).

Sul nostro sito web aeis.ch è disponibile un link ai moduli dell'assicurazione per l'invalidità.

46. Cosa devo fare se sono inabile al lavoro da più di tre mesi?

Allo scadere del terzo mese inizia l'esonero dal pagamento dei contributi, se previsto dal vostro piano di previdenza.

In questo caso necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Notifica dell'incapacità al lavoro» interamente compilato e firmato
- copie dei conteggi dell'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia o
- copie dei conteggi dell'assicurazione contro gli infortuni e/o
- copia del certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante
- copia della comunicazione all'assicurazione per l'invalidità
- le vostre coordinate bancarie (incl. IBAN e codice SWIFT)

Per accordare l'ulteriore esonero dal pagamento dei contributi necessitiamo anche di tutti i successivi conteggi delle indennità giornaliere e certificati di incapacità al lavoro.

Il modulo e i piani di previdenza sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

N. Esonero dal pagamento dei contributi

47. Cosa significa esonero dal pagamento dei contributi?

L'esonero dal pagamento dei contributi dispensa il datore di lavoro e i dipendenti o l'assicurata risp. l'assicurato facoltativo dall'obbligo di versamento dei contributi alla previdenza professionale. Nel periodo di esonero dal pagamento dei contributi la Fondazione istituto collettore LPP continua a versare i contributi LPP alla previdenza di vecchiaia (processo di risparmio).

L'esonero dal pagamento dei contributi inizia tre mesi dopo che è sopravvenuta l'incapacità al lavoro (cosiddetto periodo d'attesa) e termina con l'inizio del diritto alla rendita – se non sussiste ancora un caso di invalidità e viene successivamente accordata una rendita. Altrimenti l'esonero dal pagamento dei contributi termina con l'uscita o al massimo entro dodici mesi dopo che è sopravvenuta l'incapacità al lavoro.

O. Rendita di invalidità

48. Cosa significa rendita di invalidità dalla previdenza professionale?

La rendita di invalidità si basa sull'aver di vecchiaia accumulato e sugli accrediti di vecchiaia senza interessi da erogare in futuro in base all'ultimo salario annuo assicurato.

L'aliquota di conversione è definita nel regolamento del piano di previdenza LPP di riferimento.

L'ammontare della rendita d'invalidità corrisponde alla seguente quota percentuale di una rendita d'invalidità completa, a seconda del grado d'invalidità determinante:

Grado d'invalidità determinante	Quota percentuale della rendita
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità determinante
70 % – 100 %	100 %

Il diritto matura non prima che siano terminati i pagamenti dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia o infortuni.

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90 % del reddito presumibilmente perso a causa dell'incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

49. Cosa devo fare se percepisco una rendita di invalidità?

Non appena viene accordata una rendita dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) potete presentare richiesta per prestazioni di invalidità dalla previdenza professionale. Si prega di ricordare che una rendita di invalidità ovvero per figli di invalidi dalla previdenza professionale è esigibile solo se previsto dal vostro piano di previdenza.

Per verificare il diritto a prestazioni di invalidità dalla previdenza professionale necessitiamo di una copia della decisione AI.

50. Cosa significa rendita per figli di invalidi dalla previdenza professionale?

La persona assicurata che percepisce una rendita di invalidità ha diritto, per ogni figlio, a una rendita per figli di invalidi. La rendita per figli di invalidi viene corrisposta fino al compimento del 18° anno oppure – se i figli sono ancora in corso di formazione – fino al compimento del 25° anno.

I pagamenti iniziano nel momento in cui diventa esigibile la rendita di invalidità ai sensi della LPP. La rendita per figli di invalidi termina se la persona invalida torna abile al lavoro o se decede. L'importo di questa rendita dipende dal piano di previdenza di riferimento e ammonta al 20 % della rendita di invalidità.

P. Caso di decesso

51. Cosa significa prestazioni in caso di decesso?

Le prestazioni che i superstiti di una persona assicurata deceduta possono richiedere sono determinate dal regolamento del piano di previdenza corrispondente.

Le prestazioni di solito comprendono:

- rendite per la/il coniuge/partner superstite da matrimoni o unioni domestiche registrate attuali e precedenti e
- rendita per orfani per i figli superstiti o
- capitale in caso di decesso anziché queste rendite
- il conto supplementare viene in ogni caso corrisposto sotto forma di capitale

Ai sensi delle normative vigenti, le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare complessivamente il 90 % del reddito presumibilmente perso a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte in misura corrispondente.

52. Quali documenti devono presentare i superstiti?

In caso di decesso di una persona assicurata, i superstiti possono reclamare i diritti derivanti dalla previdenza professionale. Tuttavia, le prestazioni per i superstiti sono esigibili solo se previsto dal piano di previdenza di riferimento per la persona assicurata.

Necessitiamo di ricevere dai superstiti i seguenti documenti:

- modulo «Notifica in caso di decesso» interamente compilato e firmato
- certificato medico attestante la causa del decesso
- copia dell'atto di morte e dell'elenco degli eredi
- copia del libretto di famiglia aggiornato o del certificato di unione domestica
- se la persona deceduta aveva figli di età superiore ai 18 anni e ancora in formazione: certificato di formazione per i figli
- se la persona deceduta era divorziata: copia della sentenza di divorzio
- se la persona deceduta ha vissuto in un'unione domestica sciolta: copia della dichiarazione di scioglimento

Il modulo e i piani di previdenza sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Q. Pagamenti delle rendite

53. Cosa significa pagamenti delle rendite?

Le rendite vengono pagate mensilmente, all'inizio del mese.

Necessitiamo di ricevere da voi i seguenti dati (anche se avete trasferito il vostro domicilio all'estero in qualità di beneficiario di rendita):

- le coordinate bancarie aggiornate (incl. IBAN e codice SWIFT) del conto intestato a vostro nome
- il vostro indirizzo aggiornato

Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da poter evitare interruzioni nel pagamento delle rendite.

Precisiamo alle beneficiarie e ai beneficiari di rendita domiciliati all'estero che possiamo pagare rendite all'estero solo se conosciamo i dati precisi e completi della persona avente diritto. Se questi dati non sono corretti e pertanto non possiamo effettuare i bonifici, il pagamento viene effettuato su un conto della persona interessata in Svizzera.

54. Ricevo un'attestazione delle rendite dalla Fondazione istituto collettore LPP?

Se percepite una rendita dalla Fondazione istituto collettore LPP, ricevete un'attestazione delle rendite all'inizio di ogni anno.

Se necessitate di un'attestazione delle rendite durante l'anno potete rivolgervi a noi.

R. Liquidazione in capitale

55. Quando viene effettuata una liquidazione in capitale al posto di una rendita?

Nei seguenti casi, anziché una rendita, viene effettuata una liquidazione in capitale:

- la rendita di invalidità è inferiore al 10 % della rendita minima AVS.
- la rendita per il coniuge è inferiore al 6 % della rendita minima AVS.
- la rendita per orfani e figli di invalidi è inferiore al 2 % della rendita minima AVS.

Con la liquidazione in capitale decade ogni altro diritto nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP.

S. Importo delle rendite e del capitale

56. A quanto ammonta la mia rendita di vecchiaia risp. il mio avere di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento?

Se siete assicurate o assicurati presso la Fondazione istituto collettore LPP, questa informazione è riportata nel vostro certificato personale.

Se la vostra iscrizione presso la Fondazione istituto collettore LPP non è ancora stata ultimata, potete effettuare un calcolo provvisorio utilizzando i vostri dati personali. Il relativo «Calcolatore della previdenza» si trova sul nostro sito web aeis.ch.

T. Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni

57. Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?

Ci sono due possibilità:

- il prelievo anticipato dell'intera o di una parte del vostro avere di vecchiaia
- la costituzione in pegno dell'intera o di una parte del vostro avere di vecchiaia

58. Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?

Se avete assicurato la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP, potete esercitare il diritto a un prelievo anticipato risp. a una costituzione in pegno fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Se non siete assicurate o assicurati presso la Fondazione istituto collettore ma la vostra prestazione di libero passaggio viene amministrata dalla Fondazione istituto collettore LPP – Amministrazione CLP –, rimandiamo al nostro opuscolo «Conti di libero passaggio» per informazioni sulla costituzione in pegno e il prelievo anticipato, disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

59. Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?

La Fondazione istituto collettore LPP dichiara i pagamenti effettuati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la Fondazione istituto collettore LPP addebita delle spese che ammontano a CHF 400 per il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno e a CHF 200 per la costituzione in pegno.

Maggiori informazioni sono pubblicate sul nostro sito web aeis.ch: per la promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale rimandiamo al «Promemoria PPA», per i vantaggi e gli svantaggi del prelievo anticipato e della costituzione in pegno al «Promemoria Conseguenze del prelievo anticipato e della costituzione in pegno». Raccomandiamo di leggere i promemoria.

60. Cosa devo assolutamente considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazione?

Potete prelevare anticipatamente risp. costituire in pegno la vostra prestazione di libero passaggio anche per l'acquisto o l'ammortamento di un prestito ipotecario oppure per la costruzione e la ristrutturazione che determini un aumento di valore di case unifamiliari o appartamenti di proprietà ad uso proprio. Il pagamento non viene effettuato direttamente a voi ma esclusivamente a un conto ipotecario/di costruzione o al conto del venditore risp. del costruttore.

L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20'000. Per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni non esiste alcun importo minimo.

Dopo i 50 anni potete prelevare la prestazione di libero passaggio disponibile all'età di 50 anni ovvero la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino a quel momento per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio. Precedentemente, potete costituire in pegno o prelevare anticipatamente un importo pari anche all'intera prestazione di libero passaggio.

Se siete interamente inabili al lavoro, non potete prelevare anticipatamente risp. costituire in pegno il vostro diritto alla prestazione previdenziale.

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno dei vostri diritti in materia di previdenza necessitiamo del consenso della vostra risp. del vostro coniuge o partner in unione domestica registrata.

61. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile di abitazione?

Se desiderate effettuare un prelievo anticipato di una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione che determini un aumento di valore di un immobile di abitazione, vi preghiamo di inviarci per posta il modulo.

«Richiesta documenti per promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)» interamente compilato e firmato oppure di trasmetterci i vostri dati tramite il [modulo web](#).

Vi contatteremo qualora sia necessario inviare ulteriori documenti. Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

Nota: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle spese. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il più presto possibile.

62. Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile di abitazione?

Se desiderate costituire in pegno una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto o la ristrutturazione che determini un aumento di valore di un immobile d'abitazione, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti per posta oppure i vostri dati tramite il [modulo web](#):

- modulo «Richiesta documenti per promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)» interamente compilato e firmato
- estratto aggiornato del registro fondiario o
- copia del contratto di compravendita dell'immobile autenticato dal notaio
- copia del contratto di appalto

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Nota: la costituzione in pegno viene confermata solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle spese. L'evasione di una costituzione in pegno può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il più presto possibile.

63. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente?

Se desiderate effettuare un prelievo anticipato di una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'ammortamento di un'ipoteca esistente, vi preghiamo di inviarci per posta il modulo «Richiesta documenti per promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)» interamente compilato e

firmato oppure i vostri dati mediante il [modulo web](#). Vi contatteremo qualora sia necessario inviare ulteriori documenti.

Il modulo è disponibile sul nostro sito web [aeis.ch](#).

Nota: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle spese. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere diverso tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il più presto possibile.

64. Cosa devo presentare se desidero effettuare un prelievo anticipato di una parte della mia prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di una cooperativa di costruzione d'abitazioni?

Se desiderate effettuare un prelievo anticipato di una parte della vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione, vi preghiamo di inviarci il modulo «Richiesta documenti per promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)» interamente compilato e firmato. Vi contatteremo qualora sia necessario inviare ulteriori documenti.

Il modulo è disponibile sul nostro sito web [aeis.ch](#).

Nota: l'importo del prelievo anticipato viene pagato solo dopo la verifica di tutti i documenti e il pagamento delle spese. L'evasione di un prelievo anticipato può richiedere un po' di tempo. Vi invitiamo pertanto a presentare la richiesta il più presto possibile.

U. Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata

65. Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?

In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata in tribunale, la prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio o durante l'unione domestica registrata viene divisa in linea di principio a metà tra i coniugi o i partner in unione domestica registrata.

Per consentire al tribunale di deliberare sulla divisione della prestazione di libero passaggio dovete recapitare al tribunale una dichiarazione di attuabilità rilasciata dalla Fondazione istituto collettore LPP recante i dati necessari.

66. Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?

Se la Fondazione istituto collettore LPP deve verificare per voi l'attuabilità della divisione in caso di divorzio o di scioglimento di unione domestica registrata, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti dati:

- data del matrimonio risp. di registrazione dell'unione domestica
- conferma del tribunale in merito alla data del promovimento della procedura di divorzio o di scioglimento
- indirizzo della destinataria o del destinatario della dichiarazione di attuabilità

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

67. Cosa succede se la sentenza di divorzio risp. lo scioglimento dell'unione domestica registrata è già passata/o in giudicato?

La Fondazione istituto collettore LPP deve attenersi alla decisione del tribunale riguardo alla divisione dell'aveve di previdenza.

V. Riscatto nelle prestazioni regolamentari

68. Cosa significa riscatto nelle prestazioni regolamentari?

Potete effettuare versamenti supplementari con fondi propri per incrementare la vostra prestazione di libero passaggio o compensare la quota patrimoniale venuta meno a seguito di divorzio.

Il vostro certificato personale indica a quanto può ammontare la vostra somma di riscatto.

69. Cosa bisogna sapere a proposito del riscatto nelle prestazioni regolamentari?

Prima di un riscatto dovete rimborsare eventuali prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni precedentemente effettuati.

L'importo di un riscatto è fiscalmente deducibile, a condizione che nei tre anni successivi non si richieda né un pagamento di capitale né un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni.

Verificate per tempo la deducibilità del vostro riscatto con l'autorità fiscale competente per essere certi di poterlo dedurre il riscatto nella vostra dichiarazione fiscale.

70. Cosa devo presentare se desidero effettuare un riscatto nelle prestazioni regolamentari?

Se volete effettuare un riscatto, vi preghiamo di inviarci i vostri dati mediante il [modulo web](#) o di spedirci per posta i seguenti documenti:

- modulo «Riscatto facoltativo delle prestazioni regolamentari» interamente compilato e firmato
- copia/e degli estratti aggiornati dei vostri conti e delle polizze di libero passaggio
- copia/e degli estratti aggiornati dei vostri conti del pilastro 3a
- copia/e di prelievi anticipati e rimborsi nella previdenza professionale
- se siete divorziate risp. divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia della sentenza di divorzio o di scioglimento

Questi moduli sono disponibili sul nostro sito web aeis.ch.

W. Modifica dei dati personali

71. Cosa devo presentare se il mio salario è cambiato?

Per comunicarci un cambiamento del salario dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

72. Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?

Per comunicarci un cambiamento del vostro stato civile dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- se siete sposate risp. sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio/dell'unione domestica registrata
- se siete divorziati o avete sciolto l'unione domestica registrata: copia integrale della sentenza di divorzio/di scioglimento passata in giudicato
- se siete vedove/i: copia dell'atto di decesso della/del coniuge o partner dell'unione domestica registrata

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

73. Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?

Per comunicarci una modifica del nome dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del nome

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

74. Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?

Per comunicarci un cambiamento di sesso dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Notifica di mutazione di un assicurato» interamente compilato e firmato
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del sesso

Il modulo è disponibile sul nostro sito web aeis.ch.

X. Procure

75. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter rivelare informazioni a terzi?

In questo caso necessitiamo di una procura (per informazioni) scritta con la vostra firma dalla quale si evinca che possiamo rivelare informazioni. Per mezzo di questa procura ci autorizzate a fornire al soggetto terzo informazioni per iscritto e a consentire di visionare atti, ad esempio a stampare il vostro dossier e a recapitarlo al soggetto terzo da voi nominato. Questa procura non autorizza il soggetto terzo a eseguire atti legalmente validi per vostro conto.

76. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?

In questo caso necessitiamo di una procura (generale) scritta con la vostra firma dalla quale si evinca che la persona da voi incaricata può eseguire tutti gli atti eseguibili nel quadro di una rappresentanza legale per vostro conto.

Un eventuale tutore deve altresì inviarci una copia della sua nomina, del cosiddetto atto di nomina.

Y. Collaborazione con altre organizzazioni

77. Cosa deve fare una cassa di compensazione AVS per sapere se una ditta è affiliata presso la Fondazione istituto collettore LPP o meno?

La cassa di compensazione AVS ci comunica i seguenti dati sulla ditta:

- Ragione sociale
- Indirizzo di domicilio
- Data dell'inizio dell'affiliazione

Noi verifichiamo i dati e confermiamo o meno l'affiliazione presso di noi alla cassa di compensazione AVS.

78. Come fanno l'AI, l'AVS o un istituto di previdenza a sapere se la Fondazione istituto collettore LPP paga prestazioni a una persona assicurata?

Questi istituti ci comunicano quanto segue sulla persona assicurata:

- Cognome e nome
- Data di nascita
- Numero di assicurazione sociale
- Indirizzo

Noi verifichiamo i dati e informiamo l'AI, l'AVS o l'istituto di previdenza in merito alle prestazioni percepite presso di noi.

79. Come fanno le casse di disoccupazione a calcolare i contributi LPP per prestazioni di insolvenza?

Le casse di disoccupazione possono calcolare autonomamente i contributi. Al riguardo, potete utilizzare il «Calcolatore della previdenza» che si trova sul nostro sito web aeis.ch. Tuttavia potete anche trasmettere alla Fondazione istituto collettore LPP la domanda d'indennità per insolvenza disponibili sui suoi sistemi. Li utilizzeremo per calcolare i contributi e vi invieremo il conteggio entro 10 giorni.

Contatti

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
T +41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
T +41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
T +41 91 610 24 24

aeis.ch

Per ragioni organizzative non teniamo alcuna corrispondenza via e-mail. Tenete sempre a portata di mano il numero di affiliazione risp. dell'impresa e/o il vostro numero di assicurazione sociale quando ci contattate telefonicamente. In questo modo potremo fornirvi una consulenza efficiente.

Compliance

La Fondazione istituto collettore LPP si muove in un contesto normativo molto esigente e delicato. I requisiti giuridici a cui gli istituti di previdenza professionale devono sottostare aumentano costantemente. Come pure le esigenze etiche della società.

L'obiettivo principale è la tutela degli interessi delle persone assicurate e beneficiarie di rendite nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Per noi è normale rispettare e attenerci alle leggi e alle prescrizioni.

Applichiamo le disposizioni di legge basandoci sulle istruzioni e sulle direttive interne. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori si sono impegnati, anche per contratto, ad osservare le disposizioni d'integrità e di lealtà, a tenere conto della protezione dei dati e a dare la massima priorità al corretto svolgimento dell'attività.

Organizzazioni partner

Qui trovate indicazioni e link ai nostri partner, che saranno lieti di assistervi.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Il sito web dell'UFAS contiene ampie informazioni sulle assicurazioni sociali svizzere.

[bsv.admin.ch](https://www.bsv.admin.ch)

Ufficio centrale del 2° pilastro

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'interlocutore di riferimento per persone alla ricerca di averi di libero passaggio. La ricerca degli averi di previdenza dev'essere effettuata sul sito web del Fondo di garanzia LPP.

[sfbvg.ch](https://www.sfbvg.ch)

Organismo di collegamento

Se i dipendenti lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese UE/ AELS richiedendo il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio potete rivolgervi all'organismo di collegamento per accertare l'obbligo di assicurazione sociale nel nuovo domicilio. Per quanto riguarda il contatto relativo al pagamento in contanti dopo il trasferimento all'estero, potete trovare le informazioni sul sito web del Fondo di Garanzia LPP.

[sfbvg.ch](https://www.sfbvg.ch)

Organismo di vigilanza

Commissione di alta vigilanza (CAV)

La Fondazione istituto collettore LPP è sottoposta alla vigilanza della CAV.

[oak-bv.admin.ch](https://www.oak-bv.admin.ch)

Impressum

Pubblicazione e contenuto: Fondazione istituto collettore LPP (AEIS)

Edizione: gennaio 2025